Tribunale di Verbania

Procedure concorsuali

RG 6-2023 CCI.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Parola Presidente

dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel.

dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento n. 6/2023 CCII;

letta la segnalazione - depositata dal Liquidatore in data 24.7.2026 - sui requisiti per l'esdebitazione, di cui all'art. 282 CCII, in favore del debitore MARRA CARLO;

viste le successive integrazioni documentali depositate dal Liquidatore;

rilevato che dall'esame dei documenti allegati alla segnalazione e dalla relazione depositata dal liquidatore emerge quanto segue:

- con sentenza del 3.5.2023 emessa dal Tribunale di Verbania veniva dichiarata l'apertura della liquidazione controllata e contestualmente disposta la nomina del Liquidatore, avv. Eleonora Rotondi;

- sono trascorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata e il Liquidatore ha attivato, su sua segnalazione, il presente procedimento di esdebitazione, pur non essendo ancora chiusa la procedura di liquidazione controllata, conformemente a quanto previsto dall' art. 282, comma 1, CCII.

Con provvedimento dell'11.8.2026 il GD chiedeva al Liquidatore il deposito delle ricevute pec di comunicazione della segnalazione sui presupposti per l'esdebitazione ai creditori ammessi al passivo; in data 31.8.2026 il Liquidatore depositava prova di avvenuta notifica - in data 9.4.2026 - ai creditori ammessi, ad eccezione di due, sicché, in pari data, il GD disponeva l'inoltro della segnalazione sull'esdebitazione anche ai creditori pretermessi, che veniva comunicata in data 14.09.2026. Nessuno dei creditori presentava osservazioni nel termine di legge di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Il Liquidatore rendeva, in ogni caso, un parere positivo sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 282, comma 2, CCII.

Alla luce del parere depositato dal Liquidatore e degli atti presenti al fascicolo, il Tribunale ritiene che il beneficio richiesto possa essere concesso, non ricorrendo le preclusioni di cui al comma 2, in quanto il sig. Marra Carlo:

Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

a) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Inoltre, non è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, né vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 CCII;

b) da quanto risulta agli atti, non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della Procedura e ha fornito agli Organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Infatti, come attestato dal liquidatore nel proprio parere depositato in atti e dalla stessa relazione particolareggiata depositata nell'ambito del procedimento unitario per l'apertura dell'odierna Procedura, il sovraindebitamento dell'istante deve considerarsi il risultato dell'incapacità di provvedere al pagamento dei debiti - derivanti per lo più dalla liquidazione delle imposte e delle tasse in relazione all'esercizio dell'attività, nonché dal mancato pagamento delle rate del pregresso finanziamento stipulato con Findomestic spa e di altri debiti minori- maturati nell'ambito dell'impresa (pizzeria) esercitata dal debitore, cessata a far data dal maggio 2020 (e poi cancellata dal Registro delle Imprese il 29.1.2021), e ciò a causa delle pesanti limitazioni, restrizioni e poi chiusure forzate subìte dall'attività e determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che aveva drasticamente ridotto i ricavi e i guadagni del sig. Marra, il quale si era poi determinato a chiudere l'esercizio onde evitare di fare ulteriore ricorso al credito in una situazione non più recuperabile.

Il sovraindebitamente, in conclusione, deve ritenersi frutto di eventi economici imprevedibili ed eccezionali.

Per tutto quanto sopra esposto deve provvedersi a norma dell'art. 282, comma 1, CCII.

PQM

dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente nei confronti di MARRA CARLO, nato a Domodossola (VB) il 13.4.1977 (C.F.: MRRCRL77D13G332R), fermo il disposto dell'art. 282 co 2bis CCII.

Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

MANDA

il Liquidatore per la comunicazione ai creditori, che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII, e al debitore.

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto in apposita area del sito web del Tribunale di Verbania.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 5.10.2026.

Il Giudice rel — Il Presidente

Antonietta Sacco — Francesca Parola

Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3